



TISCALI SPA

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2020

In vigore: Dal 1 maggio 2020

## Sommario

1	Premesse .....	3
2	Principi generali .....	6
3	Individuazione delle Parti Correlate.....	6
4	Comitato OPC .....	6
5	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate .....	7
6	Operazioni di Minore Rilevanza .....	7
7	Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	8
8	Presidi Equivalenti .....	9
9	Operazioni compiute per il tramite di società controllate.....	9
10	Delibere Quadro .....	10
11	Casi di esclusione.....	10
12	Informativa.....	11
13	Elenco delle Operazioni con Parti Correlate .....	12

## 1 Premesse

---

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”) si intendono per:

<b>Amministratore Delegato</b>	l'amministratore delegato della Società.
<b>Amministratori Indipendenti</b>	gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana.
<b>Amministratori Non Correlati</b>	gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> costituito ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché di Borsa Italiana S.p.A.
<b>Comitato ovvero Comitato OPC</b>	il comitato per le operazioni con parti correlate di Tiscali di cui all'art. 4 della Procedura.
<b>Direzione Affari Legali</b>	la funzione responsabile, tra l'altro, della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate della Società.
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, come individuati dal Consiglio di Amministrazione.
<b>Elenco delle Operazioni con Parti Correlate</b>	l'elenco di cui all'art. 13 della Procedura.
<b>Gruppo Tiscali</b>	Tiscali e le Società Controllate.
<b>MAR</b>	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
<b>Operazione con Parte Correlata ovvero Operazione</b>	qualunque trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>	le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile valore non superi Euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo, su base annua, di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	le operazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica

operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

(a) *indice di rilevanza del controvalore* è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale, semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002; (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) *indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) *indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**Operazioni di Minore Rilevanza** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Esenti** le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali la Procedura non trova applicazione in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento Parti Correlate e ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

<b>Operazioni Ordinarie</b>	le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle Società Controllate.
<b>Parte Correlata</b>	<p>un soggetto che:</p> <p>(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita controllo congiunto sulla società;</p> <p>(b) è una Società Collegata della società;</p> <p>(c) è una <i>joint venture</i> in cui la società è una partecipante;</p> <p>(d) è un Dirigente con Responsabilità Strategiche della società o della sua controllante;</p> <p>(e) è uno stretto familiare (<i>i.e.</i> ciascun familiare che ci si attende possa influenzare o essere influenzato dal soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato ed il convivente, b) i figli del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente e c) le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente) di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (d);</p> <p>(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il proprio controllo, anche congiunto o un'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;</p> <p>(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.</p>
<b>Presidi Equivalenti</b>	i presidi equivalenti di cui all'art. 8 della Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato OPC siano controparte dell'Operazione o sue Parti Correlate.
<b>Registro Parti Correlate</b>	il registro di cui all'art. 3 della Procedura.
<b>Regolamento Emittenti</b>	il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento OPC</b>	il regolamento per le operazioni con parti correlate emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
<b>Società Controllate</b>	le società controllate da Tiscali.
<b>Società Collegata</b>	un'entità in cui un socio della società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo, o il controllo congiunto.
<b>Soci Non Correlati</b>	i soci della società che non sono Parti Correlate.

Tiscali ovvero la Società ovvero Tiscali S.p.A.  
l'Emittente

TUF il decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## 2 Principi generali

---

La Procedura è stata adottata ai sensi del Regolamento OPC, in attuazione dell'art. 2391-*bis* del codice civile, al fine di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Tiscali, direttamente o per il tramite di Società Controllate.

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Tiscali, previo parere favorevole del Comitato OPC. Contestualmente all'approvazione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società valuta la conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC.

## 3 Individuazione delle Parti Correlate

---

La Direzione Affari Legali, tramite strumenti informatici e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, predispone e tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, il Registro Parti Correlate in cui sono iscritte le Parti Correlate dirette e indirette della Società.

La Direzione Affari Legali comunica l'avvenuta iscrizione delle Parti Correlate dirette nel Registro Parti Correlate e trasmette la dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato A/B alla Procedura, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa i soggetti agli stessi correlati concernenti: (i) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (ii) gli Stretti Familiari dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante e (iii) le entità nelle quali un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante o un Stretto Familiare di tali Dirigenti con Responsabilità Strategiche esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Le Parti Correlate di Tiscali sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

Il Registro Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è messo a disposizione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Tiscali e delle principali funzioni aziendali della Società.

## 4 Comitato OPC

---

Il Comitato OPC è composto da tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Fermo quanto precede, le funzioni del Comitato OPC possono essere svolte dal Comitato per il Controllo Interno della Società.

Il Comitato OPC si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente del Comitato. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare, viene inviato da parte della segreteria della Società, su indicazione del Presidente, almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo in caso di urgenza. La convocazione delle riunioni del Comitato

può avvenire anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato ovvero della Direzione Affari Legali.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati - e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale - e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato OPC.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati in ordine cronologico.

## **5 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate**

---

I soggetti che, per conto della Società o delle Società Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il supporto della Direzione Affari Legali, prima di avviarne le trattative, verificano *(i)* che la controparte dell'operazione rientri tra le Parti Correlate, facendo riferimento, tra l'altro, al Registro Parti Correlate, e *(ii)* non costituisce esecuzione di una delibera-quadro ai sensi dell'art. 10 della Procedura. Ove tale verifica abbia esito positivo, comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Legali l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione. La comunicazione contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, le motivazioni dell'operazione e gli eventuali elementi di criticità, i termini e le condizioni dell'Operazione.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Direzione Affari Legali valuta tempestivamente se:

- (a) l'Operazione sia di Maggiore o Minore Rilevanza;
- (b) l'Operazione sia un'Operazione Esente ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

Nel caso di cui alla precedente lettera (a), la Direzione Affari Legali sottopone l'Operazione all'attenzione del Comitato OPC, fornendo al Comitato, anche in occasione di una riunione appositamente dedicata, tutte le informazioni alla data disponibili in relazione all'Operazione. Il Comitato OPC applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 della Procedura qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza ovvero le previsioni di cui al successivo art. 7 della Procedura qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.

Nel caso di cui alla precedente lettera (b), la Direzione Affari Legali provvede ad aggiornare l'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'art. 13 della Procedura.

## **6 Operazioni di Minore Rilevanza**

---

Il Comitato OPC, una volta ricevute tutte le informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime - in tempo utile a consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, per un ammontare massimo pari ad Euro € 10.000 (diecimila) per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza.

Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del presente articolo.

Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento OPC, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

## **7 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

---

Fatte salve le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, previo parere favorevole del Comitato OPC.

Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; il Comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti.

Il Comitato OPC, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora il Comitato lo ritenga necessario e/o opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Qualora il Comitato abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione può (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato; ovvero (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dalla maggioranza dei Soci Non Correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto e subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto; ovvero (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, del codice civile, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui al presente articolo.



Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto competente in relazione all'approvazione/esecuzione dell'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

## **8 Presidi Equivalenti**

---

Ai sensi di quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7, e del successivo art. 9 della Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- i. qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato, il parere è rilasciato all'unanimità da parte dei rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- ii. qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato, il parere è rilasciato da parte del restante membro non correlato del Comitato e dall'Amministratore Indipendente non correlato più anziano di età;
- iii. nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- iv. nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **9 Operazioni compiute per il tramite di società controllate**

---

Le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate sono sottoposte alle stesse regole previste negli artt. 6 e 7 della Procedura, qualora tali Società Controllate siano soggette alla direzione e coordinamento di Tiscali. Qualora Tiscali non eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle Società Controllate, le Operazioni compiute per il tramite di tali Società Controllate saranno sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato OPC.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata verifica che (i) la controparte rientri fra i soggetti identificati come Parti Correlate e (ii) l'Operazione sia soggetta al previo esame o approvazione da parte dei competenti organi della Società. Ove tale verifica abbia esito positivo ne dà tempestiva informazione alla Direzione Affari Legali della Società; la comunicazione contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, le motivazioni dell'operazione e gli eventuali elementi di criticità, i termini e le condizioni dell'Operazione.

La Direzione Affari Legali verifica, eventualmente con il supporto del legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata, se l'Operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11 della Procedura, informandone il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata per l'Operazione in caso di riscontro positivo. Qualora l'Operazione non risulti esente, il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata fornisce alla Direzione Affari Legali informazioni complete e adeguate in merito alla stessa, affinché quest'ultima sottoponga tempestivamente l'Operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato.

Il Comitato OPC rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Società Controllata di esaminare ovvero approvare l'Operazione.

Successivamente all'esame ovvero all'approvazione dell'Operazione, la Direzione Affari Legali della Società provvederà a informare tempestivamente il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata.

Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della Società, il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata:

- (i) fornirà tempestivamente alla Direzione Affari Legali le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui all'art. 13 della Procedura; tale informazione deve essere fornita anche qualora l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 12 della Procedura;
- (ii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al presente articolo, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente alla Direzione Affari Legali le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa procedere alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 6 del Regolamento OPC.

## 10 Delibere Quadro

---

Le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

Alle delibere quadro si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 6 o 7 della Procedura a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate.

L'esecuzione delle delibere quadro è comunicata con cadenza trimestrale, da parte del Presidente o di uno degli Amministratori Delegati al Consiglio di Amministrazione.

## 11 Casi di esclusione

---

Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui al Regolamento OPC e alla Procedura, le disposizioni Procedura non si applicano:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (c) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti; (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (d) alle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

- (e) alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza nei termini di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento OPC, qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza e sempre che lo Statuto della Società lo consenta espressamente;
- (f) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società (in ogni caso non si configura un interesse significativo nel caso di mera condivisione di amministratori o dirigenti).

## 12 Informativa

---

Per ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza realizzata con Parti Correlate, anche per il tramite di Società Controllate, o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento OPC, la Direzione Affari Legali, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, predispone un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC, contenente le informazioni di cui all'Allegato 4 al Regolamento OPC.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento informativo trimestrale redatto a cura della Direzione Affari Legali, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, contenente:

- informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
- indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;
- in allegato, il parere negativo stesso.

Ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, la Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

### **13 Elenco delle Operazioni con Parti Correlate**

---

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni della Società responsabili del procedimento devono informare senza indugio la Direzione Affari Legali circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

La Direzione Affari Legali della Società predispone e conserva elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite di Società Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso a ogni momento all'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE – DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

*Luogo:* \_\_\_\_\_

*Data:* \_\_\_\_\_

Spettabile:

Tiscali S.p.A.

Località Sa Illetta, S.S. 195 km 2.300

09123 Cagliari, Italia

c.a.: Responsabile della Direzione Legale

**Oggetto: dichiarazione in tema di operazioni con parti correlate**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in tema di Operazioni con Parti Correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole di cui al Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 (il "**Regolamento OPC**"), come successivamente modificato e integrato, e riportate nella "*Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate*" adottata da Tiscali S.p.A., reperibile e consultabile integralmente sul sito internet <http://investors.tiscali.it/it/>

DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

o, in alternativa,

DICHIARA di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20% nelle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Sede Legale	Natura del rapporto (1)	% (2)	Codice fiscale


(1) D = controllo diretto; I = controllo indiretto; C = controllo congiunto; ID = influenza dominante; IN = influenza notevole

(2) = percentuale di controllo

Inoltre

DICHIARA di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento OPC;

o, in alternativa,

DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI, di seguito elencati (*è uno stretto familiare ciascun familiare che ci si attende possa influenzare o essere influenzato dal soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato ed il convivente, b) i figli del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente e c) le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente*):

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Legame parentela	Codice fiscale

Controllano, controllano congiuntamente, esercitano una influenza notevole ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto nelle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Sede Legale	Natura del rapporto (1)	% (2)	Codice fiscale


(1) D = controllo diretto; I = controllo indiretto; C = controllo congiunto; ID = influenza dominante; IN = influenza notevole

(2) = percentuale di controllo

**Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e/o penali cui può andare incontro per l'omessa o mendace dichiarazione.**

**Il sottoscritto si impegna inoltre a informare i soggetti indicati nella presente dichiarazione degli obblighi connessi alla disciplina di cui al Regolamento OPC.**

**Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione e/o integrazione delle informazioni qui fornite.**

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle relative disposizioni di attuazione.

In fede,

\_\_\_\_\_

(firma)

## ALLEGATO B

### DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE – SOGGETTO CONTROLLANTE

*Luogo:* \_\_\_\_\_

*Data:* \_\_\_\_\_

Spettabile:

Tiscali S.p.A.

Località Sa Illetta, S.S. 195 km 2.300

09123 Cagliari, Italia

c.a.: Responsabile della Direzione Legale

#### Oggetto: dichiarazione in tema di operazioni con parti correlate

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, soggetto controllante di Tiscali S.p.A., con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in tema di Operazioni con Parti Correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole di cui al Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 (il "**Regolamento OPC**"), come successivamente modificato e integrato, e riportate nella "*Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate*" adottata da Tiscali S.p.A., reperibile e consultabile integralmente sul sito internet <http://investors.tiscali.it/it/>

DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente diverso da Tiscali S.p.A., né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

o, in alternativa,

DICHIARA di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20% nelle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Sede Legale	Natura del rapporto (1)	% (2)	Codice fiscale




(1) D = controllo diretto; I = controllo indiretto; C = controllo congiunto; ID = influenza dominante; IN = influenza notevole

(2) = percentuale di controllo

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

**Il soggetto controllante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e/o penali cui può andare incontro per l'omessa o mendace dichiarazione.**

**Il soggetto controllante si impegna inoltre a informare i soggetti indicati nella presente dichiarazione degli obblighi connessi alla disciplina di cui al Regolamento OPC.**

**Il soggetto controllante si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione e/o integrazione delle informazioni qui fornite.**

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle relative disposizioni di attuazione.

In fede,

\_\_\_\_\_

(firma)